



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.196/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE PREMIERE
MARCHE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22
LUGLIO 1999 N. 261
(PROCEDIMENTO N. 63/14/DISP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito *Regolamento sanzioni*), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), qui pervenuta con prot.19786/2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 63/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate ricevuti dall'operatore in epigrafe in data 21 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE -DGSCERP ha comunicato alla Scrivente Direzione che l'operatore Premiere Marche S.R.L., titolare dell'autorizzazione generale n. 1441 del 2004, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriali n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299, per l'anno 2013 per l'unica sede.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione" "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 63/14/DISP, un procedimento sanzionatorio, che contesta all'operatore postale in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d. lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo per verifiche e controlli e, contestualmente, informa della possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione *ex* art. 16 della l. n. 689 del 1981.

2. Deduzioni difensive

L'operatore in epigrafe non si è avvalso della possibilità di pagare in misura ridotta, non è intervenuto, pertanto non risulta agli atti alcuna eccezione difensiva né alcun dato che controverta l'addebito di mancato pagamento notificato con l'atto di contestazione.

3. Risultanze istruttorie

In assenza di qualsivoglia eccezione difensiva, allo stato degli atti, risulta avvalorato che la condotta contestata nell'atto di avvio del presente procedimento integri la

violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo decreto.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze istruttorie è da considerarsi sussistente la violazione contestata;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo inerente al possesso del titolo abilitativo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

L'operatore in epigrafe non è intervenuto e non ha effettuato il pagamento in pendenza del presente procedimento sanzionatorio. Si presume, inoltre, che non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo atta a garantire il monitoraggio di tutte le operazioni necessarie per il rispetto del quadro normativo vigente.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe ha dimensioni ridotte con una non significativa entità del capitale sociale.

RITENUTO di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'operatore postale Premiere Marche S.R.L. con sede legale a Civitanova Marche (MC) Via Pirelli, 2, cap. 62012 ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo decreto;

ORDINA

alla predetta società:

- 1) di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00), per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, consistente nel mancato pagamento del suddetto contributo relativo all'anno 2013;

INGIUNGE

alla predetta società di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981:

- A. la somma di € 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21 co. 7 del d.lgs. 261/99 con Delibera n. 196/15/CONS"*. Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:
 - i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;
 - ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 196/15/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani